



**ATTO N. 1582/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare  
Permanente**

**AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore Presidente Andrea Smacchi*

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento  
interno*

**SUL**


***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*"Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio"*

---

**Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11.4.2018**

**Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'11.4.2018**




**COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 aprile 2018 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno – a seguito della richiesta del Consigliere Gianfranco Chiacchieroni -, l'atto n. 1582 ed ha deciso di esprimere all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Inoltre, ha nominato quale relatore all'Assemblea il Presidente Andrea Smacchi ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L' ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Smacchi, Carbonari, Chiacchieroni, Casciari, Guasticchi, Leonelli, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa, in data 5 aprile 20182016 e assegnata in pari data per competenza alla I Commissione Consiliare permanente, in sede redigente, concernente: "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio" (ATTO N. 1582);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Presidente Andrea Smacchi (ATTO N. 1582/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

*con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ..... voti favorevoli, ..... voti contrari e ..... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

## DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:





stabilite con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.	
3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.	3.  idem
Art. 2 (Destinazione dei risparmi)	Art. 2 (Destinazione dei risparmi)
1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.	1.  idem
2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui all'articolo 3.	2.  idem
Art. 3 (Norma finanziaria)	Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede l'iscrizione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione	1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede <b>una spesa pari a 900.000,00 euro da iscrivere al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un</b>



<p>la spesa di 150.000,00 euro per il 2018, 300.000,00 euro per il 2019, 300.000,00 euro per il 2020 nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, <del>come trasferimento all'Assemblea legislativa.</del></p>	<p>apposito capitolo di nuova istituzione in 150.000,00 euro per il 2018, 300.000,00 euro per il 2019, 300.000,00 euro per il 2020 <b>all'interno della</b> Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, <b>Titolo 1 Spese correnti.</b></p>
<p>2 La copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita da pari riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi Istituzionali, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti, <del>capitolo 00100_s Spese per il funzionamento e l'esercizio delle competenze del Consiglio regionale, determinate dall'articolo 1.</del></p>	<p>2 La <b>quantificazione e contestuale</b> copertura degli oneri previsti al comma 1 è <b>determinata e garantita dai risparmi derivanti dalle modifiche ai parametri di spesa disposte dall'articolo 1, comportanti</b> riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi Istituzionali, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti <b>all'Assemblea legislativa.</b></p>
<p>3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2.</p>	<p>3.  idem</p>

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### **Art. 1 "Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento"**

L'articolo 1 al comma 1 prevede una riduzione per 36 mesi, dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, degli assegni in erogazione, applicando una percentuale di riduzione crescente al crescere dello scaglione di importo dell'assegno mensile lordo.

**Tabella 1 Scaglioni e percentuali di riduzione da applicare all'assegno vitalizio mensile**

Scaglione di importo dell'assegno mensile lordo	% di riduzione da applicare alla parte di assegno ricadente nello scaglione
Fino a 1.000 euro	5%
Tra 1.000 e 2.000 euro	8%
Tra 2.000 e 4.000 euro	10%
Tra 4.000 e 6.000 euro	12%
Oltre 6.000 euro	15%

Considerando, che secondo il comma 3 dell'articolo 1, la riduzione si applicherà anche agli assegni che entreranno in erogazione nei 36 mesi di applicazione della riduzione stessa, abbiamo stimato il risparmio che si potrebbe conseguire applicando le percentuali di riduzione suddette agli assegni che si prevede saranno in erogazione a dicembre 2018.

**Tabella 2 Risparmio mensile derivante dalla riduzione degli assegni vitalizi prevedibili a dicembre 2018, calcolata applicando gli scaglioni e le percentuali della Tabella 1**

Fascia di importo mensile dell'assegno	N. assegni di importo nella fascia a dicembre 2018	Spesa mensile per assegni nella fascia a dicembre 2018 (euro)	Riduzione mensile applicando le % di Tabella 1
Fino a 1.000 euro	3	2.349	117
Tra 1.000 e 2.000 euro	20	30.592	1.847
Tra 2.000 e 4.000 euro	52	151.076	11.468
Tra 4.000 e 6.000 euro	23	109.254	9.661
Oltre 6.000 euro	4	26.691	2.684
<b>Totale</b>	<b>102</b>	<b>319.962</b>	<b>25.777</b>

Applicando la riduzione per 12 mensilità o per 36 mensilità si prevede un risparmio annuo pari a € 309.319 e totale per 36 mesi pari a € 927.957. Nella terza colonna della Tabella 3 si stima la riduzione prevedibile, ipotizzando che tutti gli assegni che hanno un importo annuo pari o inferiore a 18.000 euro, possano usufruire dell'esenzione dalla riduzione, prevista al comma 2 dell'articolo 1 per i titolari di assegno con un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000 euro.

**Tabella 3 Spesa per assegni vitalizi e risparmio mensile, per 12 e 36 mensilità prevedibile applicando le riduzioni della Tabella 1 e le esenzioni per reddito inferiore ai 18.000 euro annui-**

	Spesa per assegni vitalizi	Risparmio senza esenzioni	Risparmio con esenzioni
<b>Mensile</b>	€ 319.962	€ 25.777	€ 25.116
<b>Per 12 mensilità</b>	€ 3.839.549	€ 309.319	€ 301.387

## **Art. 2 "Destinazione dei risparmi"**

L'articolo 2 indica le politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, come le politiche a cui destinare i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1 della proposta in esame. Il comma 2 rinvia ad un accordo tra Giunta ed Assemblea per concordare le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse.

*La spesa autorizzabile per tali politiche dipenderà direttamente dalle riduzioni di spesa previste all'articolo 1, quindi la copertura delle spese previste dall'articolo 2 è automaticamente garantita e quantificata dalle riduzioni stesse.*

*A tal fine sarebbe opportuno indicare la Missione ed il Programma di spesa corrispondenti alle finalità indicate dal comma 1, di destinazione dei risparmi, e quelle corrispondenti alla provenienza degli stessi risparmi che costituiranno la copertura dei nuovi oneri.*

*Pertanto si propone una norma finanziaria che quantifichi i risparmi prevedibili dall'applicazione della riduzione temporanea degli assegni, proposta dall'articolo 1 del pdl, nei tre anni del bilancio regionale in corso, e destini tali risparmi alle politiche individuate dal comma 1 dell'articolo 2 corrispondenti alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.*

*Sarebbe forse opportuno anche chiarire a priori se tali risorse andranno comunque trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa o rimarranno nel Bilancio di previsione della regione Umbria nel suo complesso.*

## **Art. 3 Norma finanziaria**

**1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede l'iscrizione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione la spesa di euro 150.000,00 euro per il 2018, 300.000 euro per il 2019, 300.000 euro per il 2020 nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, come trasferimento all'Assemblea legislativa.**

**2. La copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita da pari riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI, capitolo 00100\_s SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE, determinate dall'articolo 1.**

**3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2, articolo 2.**

## Emendamento atto 1582

L'articolo 3 Norma finanziaria è sostituito dal seguente:

### *Art. 3 Norma finanziaria*

*1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede una spesa complessiva pari a 900.000 euro da iscrivere al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione in 150.000,00 euro per il 2018, 300.000 euro per il 2019, 300.000 euro per il 2020 all'interno della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1 Spese correnti.*

*2. La quantificazione e contestuale copertura degli oneri previsti al comma 1 è determinata e garantita dai risparmi derivanti dalle modifiche ai parametri di spesa disposte dall'articolo 1, comportanti riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI all'Assemblea legislativa.*

*3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2, articolo 2.*

### Relazione

L'emendamento è finalizzato a:

- fornire anche la stima complessiva nei 36 mesi di intervento dei risparmi che si conseguiranno e delle risorse che si metteranno a disposizione per le politiche sociali;
- esplicitare meglio, che le quantificazioni di spesa sono stime di previsione e che verranno determinate dagli effettivi risparmi di spesa;
- evitare che siano gli uffici dell'Assemblea legislativa a dover gestire amministrativamente eventuali bandi o pratiche per l'attuazione delle politiche sociali, che verranno comunque ulteriormente concordate tra Giunta e Assemblea legislativa, e far sì che la gestione amministrativa degli interventi sia affidata agli uffici competenti della Giunta regionale.

*Luca Turchi*